



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Regionale di Ricerca Educativa della Basilicata

Via del Gallitello, 1^a Traversa – 85100 Potenza – Tel 0971/478111 Fax 0971/58025
Cod. fisc.96000240760 Sito Internet: [http // www.irre.basilicata.it](http://www.irre.basilicata.it) E-mail: info@irre.basilicata.it

DECRETO BANDO CONCORSO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE E DOCENTE DELLA SCUOLA DA ASSEGNARE IN POSIZIONE DI FUORI RUOLO PRESSO L' IRRE BASILICATA

**IL PRESIDENTE
DELL'IRRE BASILICATA**

VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il T.U. approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297, concernente le disposizioni legislative in materia di istruzione;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n.487 e successive modifiche e integrazioni recante le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto scuola pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale n.133 del 9 giugno 1999;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma area della dirigenza scolastica;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto scuola sottoscritto il 16 maggio 2003;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300, di riforma dell'organizzazione del governo, in particolare l'art.76 che ha riordinato gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE) trasformandoli in Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE);

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 recante il testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il D.P.R. 6 marzo 2001 n.190 con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti Regionali di Ricerca Educativa ed in particolare l'art.10 che prevede la determinazione di un contingente di personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola da assegnare ai medesimi istituti;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto interministeriale 2 marzo 2004 con il quale è stato, fra l'altro, determinato il contingente stabile di personale dirigente e docente della scuola assegnato a ciascun Istituto Regionale di Ricerca Educativa (IRRE);

CONSIDERATO che il reclutamento di detto personale deve essere effettuato mediante apposite selezioni attivate sulla base di uno schema tipo di bando adottato ai sensi dell'art.10 del già citato D.P.R. n.190 del 6 marzo 2001;

VISTI i decreti dirigenziali M.I.U.R. del 6 aprile 2004 con i quali sono stati emanati gli schemi tipo di bando;

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23/09/2004 per il bando di concorso per l'assegnazione di personale dirigente e docente della scuola collocare in posizione di fuori ruolo;

DECRETA

Art. 1

(Indizione selezione)

1. Ai sensi dell'art.10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001 n.190, è indetta una selezione su scala nazionale per titoli, integrata da un colloquio, per l'assegnazione presso l'IRRE Basilicata di n.5 unità di personale dirigente e docente della scuola da collocare in posizione di fuori ruolo per la durata di cinque anni, rinnovabile.

Art. 2

(Requisiti per l'ammissione e presentazione delle domande)

1. E' ammesso a partecipare alla selezione di cui all'art.1 il personale dirigente e docente del comparto scuola in servizio con contratto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova.
2. A seguito del reclutamento effettuato dopo la prima selezione, il personale assegnato stabilmente all'Istituto, ai sensi dell'art.10, comma 2, del DPR 6 marzo 2001 n.190, non può partecipare ad alcun altro tipo di selezione indetta dallo stesso o da altri IRRE fino alla scadenza del quarto anno di ciascun periodo di collocamento fuori ruolo.
3. Le domande di ammissione, redatte su carta libera secondo lo schema (ALLEGATO n.1) e sottoscritte dagli aspiranti, devono pervenire all'Istituto Regionale di Ricerca Educativa della Basilicata Via del Gallitello I traversa – 85100 POTENZA entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di affissione del bando di selezione all'albo dell'Istituto.
4. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
5. Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:
 - a) il nome e cognome (scritto a stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta - le aspiranti alla selezione coniugate devono aggiungere il cognome del coniuge);
 - b) la data e il luogo di nascita;
 - c) l'Istituzione scolastica, con il relativo indirizzo, sede di titolarità presso cui presta servizio a tempo indeterminato e, per la scuola secondaria, la disciplina d'insegnamento;

- d) di essere disposto, a pena di esclusione, ad accettare il collocamento fuori ruolo con assegnazione presso l'Istituto e le sue eventuali articolazioni sub-regionali per la durata di cinque anni, rinnovabile;
 - e) che non parteciperà ad alcun altro tipo di selezione presso lo stesso o altri Istituti regionali di ricerca educativa dalla data di prima assegnazione e fino alla scadenza del quarto anno di ciascun periodo di collocamento fuori ruolo;
 - f) di non essere sottoposto a procedimento di decadenza dall'impiego o di dispensa dal servizio, né a procedimento penale e di non essere sospeso dal servizio;
 - g) di autorizzare l'IRRE Basilicata, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, ad utilizzare i dati personali contenuti nella domanda ai soli fini della gestione dell'attività concorsuale.
6. Nella domanda deve essere indicato il domicilio dell'aspirante, compreso il codice di avviamento postale, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. L'interessato è tenuto inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio o del recapito.
7. L'Istituto non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o tardiva informativa circa il cambiamento dell'indirizzo riportato nella domanda.
8. L'IRRE Basilicata può fare regolarizzare quelle domande che presentino vizi sanabili.

Art. 3

(Documentazione)

1. La domanda del candidato deve essere corredata dei seguenti documenti:
- a) curriculum vitae;
 - b) elenco sottoscritto di tutti i titoli (lett.c e d) dichiarati e/o presentati;
 - c) dichiarazioni sostitutive, redatte secondo lo schema (ALLEGATI n.2 e 2 bis) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestanti i titoli di servizio, culturali e di specializzazione posseduti;
 - d) titoli scientifici (pubblicazioni, lavori originali,ecc: ...) e professionali da allegare anche in copia conforme autenticata dallo stesso candidato;
 - e) copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.
2. I titoli non attinenti a quelli specificati nell'art. 6 del presente bando non possono essere valutati.

3. I titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Non sono presi in considerazione i titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.
4. Le pubblicazioni ed i documenti, o parti di essi, pervenuti all'Istituto oltre il termine predetto, non sono valutati. La tempestività di presentazione dei predetti atti è attestata dal timbro di partenza apposto dall'Ufficio postale o dal timbro a calendario di arrivo delle domande e dei documenti presentati direttamente all'Istituto.
5. L'Istituto effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, il rilascio di dichiarazioni mendaci o la costituzione di atti falsi e l'uso di essi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Art. 4

(Motivi di esclusione)

1. Non sono ammessi alla selezione i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art.2.
2. Non sono, altresì, ammessi alla selezione coloro che risultano già assegnati presso lo stesso Istituto o altri Istituti regionali di ricerca educativa ai sensi dell'art. 10, comma 2, del DPR 6 marzo 2001 n.190, in posizione di collocati fuori ruolo entro il quarto anno del quinquennio previsto.
3. Il Presidente dell'IRRE Basilicata, con decreto motivato, può disporre in ogni momento l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5

(Commissione)

1. La Commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del Presidente dell'Istituto, è composta da
 - un professore universitario, esperto nel settore della ricerca educativa, con funzioni di Presidente;
 - due componenti, di cui un dirigente scolastico, in servizio nella funzione da almeno cinque anni, ed un docente con almeno dieci anni di servizio di ruolo.

2. I compiti di segretario sono svolti da un funzionario amministrativo appartenente ai ruoli ministeriali dell'area C.
3. Con gli stessi criteri e modalità sopra indicati, il Presidente dell'Istituto nomina i sostituti del presidente, dei componenti e del segretario della Commissione che subentrano ai titolari in caso di loro rinuncia o decadenza per effetto di assenza, a qualsiasi titolo, protratta per tre sedute consecutive.

Art. 6

(Titoli valutabili e colloquio)

1. La valutazione dei candidati è effettuata dalla Commissione con un massimo complessivo di 100 punti, di cui 50 per la valutazione dei titoli e 50 per il colloquio.
2. Sono valutati i seguenti titoli sulla base dei punteggi massimi a fianco di ciascuno di essi indicati:

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI	PUNTI 50
Personale docente e dirigente da assegnare in posizione di fuori ruolo presso l'IRRE Basilicata (posti 5)	
A. TITOLI DI SERVIZIO	Fino a un massimo di punti 12
A.1 Per ogni anno di servizio a tempo indeterminato (di ruolo) e a tempo determinato (non di ruolo)	1 per ogni anno fino a punti 6
A.2 Per ogni anno di servizio prestato nel profilo di appartenenza, in posizione di utilizzo/comando presso gli IRRE	1 per ogni anno fino a punti 6
B. TITOLI CULTURALI	Fino a un massimo di punti 8
B.1 Titolo di studio che ha consentito l'accesso all'area e al profilo professionale di appartenenza (laurea o diploma) con riferimento alla valutazione finale conseguita	Fino a punti 5 (Allegato n.3)
B.2 Altre lauree, specializzazioni universitarie, perfezionamenti universitari, dottorati di ricerca, contratti universitari	1 per ogni tipologia di titolo fino a punti 3

C. TITOLI PROFESSIONALI	Fino a un massimo di punti 20
C.1 Incarichi svolti nell'ambito dell'istruzione, con particolare riguardo a quelli attinenti ai compiti degli IRRE (commissioni e gruppi di studio, programmi e progetti europei)	1 per ogni incarico fino a punti 3
C.2 Corsi di perfezionamento non universitari	1 per ogni corso fino a punti 2
C.3 Attività di formazione (aggiornamento, seminari etc.) su tematiche inerenti la didattica, l'innovazione scolastica e la ricerca educativa, in qualità di corsista	0,50 per ogni corso fino a punti 3
C.4 Attività di formazione (aggiornamento, seminari etc.) su tematiche inerenti la didattica, l'innovazione scolastica, la ricerca educativa, in qualità di relatore/esperto/direttore di corsi	1 per ogni corso fino a punti 5
C.5 Patente europea informatica	Punti 4 (non cumulabili con il punto C.6)
C.6 Corsi documentati sulle tecnologie informatiche, multimediali e telematiche (FORTIC, ABC; altro)	1 per ogni corso fino a punti 4 (non cumulabili con il punto C.5)
C.7 Conoscenza documentata di lingue straniere	punti 3

D. TITOLI SCIENTIFICI	Fino a un massimo di punti 10
D.1 Ricerche e lavori originali coerenti con le finalità dell'IRRE	1 per ogni ricerca o lavoro originale fino a punti 5
D.2 Pubblicazioni a stampa e in internet di cui sia comprovata l'attribuzione personale	0,50 per ogni articolo 1 per ogni saggio fino a punti 3
D.3 Prodotti multimediali su tematiche inerenti le attività dell'IRRE e di cui sia comprovata l'attribuzione personale o la partecipazione alla realizzazione	1 per ogni prodotto fino a punti 2

3. La Commissione adotta i criteri e le modalità di valutazione dei singoli titoli entro i limiti dei punteggi indicati per ciascuna delle predette tipologie, prima di aver preso visione delle domande e della documentazione inviata dai candidati.
4. Il colloquio, cui è attribuito un punteggio massimo di 50 punti, è finalizzato all'accertamento delle competenze professionali del

candidato in coerenza con i compiti dell'IRRE, con particolare riferimento alle metodologie ed alle tecniche della ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e in quello della formazione del personale della scuola.

5. I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di un valido documento di identità.

Art. 7

(Formazione, approvazione e validità della graduatoria)

1. La Commissione esaminatrice formula la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine dei punti complessivamente riportati dai concorrenti nella valutazione dei titoli e nel colloquio.
2. A parità di punteggio la precedenza è determinata dalla minore età.
3. La graduatoria è approvata con provvedimento del Presidente dell'Istituto ed è affissa all'albo dell'Istituto medesimo. A tal fine è redatto apposito verbale. Dell'avviso di tale affissione sarà data ampia diffusione tramite la rete interna del MIUR (Intranet) ed esterna Internet (www.irre.basilicata.it) nonché con qualunque altro mezzo ritenuto idoneo.
4. La graduatoria può essere impugnata con ricorso da esperire in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o straordinaria al Presidente della Repubblica nei termini previsti dalla normativa vigente che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicizzazione.
5. La graduatoria mantiene validità per un periodo massimo di diciotto mesi dalla data della sua affissione ai fini della nomina degli idonei in sostituzione di coloro che rinuncino al collocamento fuori ruolo o, comunque, cessino da tale posizione, nei limiti, tuttavia, dei posti per i quali è stata attivata la selezione

Art. 8
(Assegnazione personale)

1. I candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria sono assegnati, a cura del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico regionale in cui ha sede la scuola di titolarità degli interessati, a prestare servizio presso l'IRRE Basilicata in posizione di fuori ruolo per la durata di cinque anni, rinnovabile, a decorrere dall'anno scolastico successivo.

Art. 9
(Pubblicizzazione bando)

1. Il presente bando é affisso all'albo dell'IRRE Basilicata ed il testo integrale è posto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la stessa istituzione.
2. La notizia dell'indizione della procedura di selezione è, altresì, diffusa a cura dello stesso Istituto tramite la rete interna del MIUR (Intranet) e quella esterna Internet (www.irre.basilicata.it) nonché con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo.

POTENZA, 11 novembre 2004

Il PRESIDENTE dell'IRRE Basilicata
Prof.ssa Antonietta DE MICHELE

Personale docente e dirigente da assegnare in posizione di fuori ruolo presso l'IRRE Basilicata

TABELLA di Valutazione dei titoli di ACCESSO

	fino a punti 5
Per la laurea	
Se conseguita con punteggio da 77 a 99	punti 2
Se conseguita con punteggio da 100 a 110	punti 4
Per la lode	punti 1

	fino a punti 5
Per il diploma di scuola secondaria di 2° grado	
Se conseguita con punteggio da 36 a 47	punti 3
Se conseguita con punteggio da 48 a 60	punti 5